



COMUNE DI BARI

Ordinanza
2022/02191

2022/220/00428

Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile

Data Adozione: 18/06/2022

Altri Settori:

Estensore: Estensore Vigili Urbani

**Sottoscrizione
Sindaco:** Apposto

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE INERENTE IL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN LATTINE E IN BOTTIGLIE IN PLASTICA MUNITE DI TAPPO, SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELLO STADIO SAN NICOLA" E NEL RAGGIO DI 500 METRI DALL'IMPIANTO SPORTIVO – CONCERTO DI VASCO ROSSI DEL 22.06.2022 - "VASCO LIVE 22" PRESSO LO STADIO SAN NICOLA DI BARI (BA)

Responsabili procedimento	Data Visto
Michele Palumbo	18/06/2022
Sindaco	Data Sottoscrizione
Antonio Decaro	APPOSTA IL 18/06/2022



Città di Bari

OGGETTO: Ordinanza sindacale inerente il divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro, in lattine e in bottiglie in plastica munite di tappo, sia all'interno che all'esterno dello Stadio San Nicola" e nel raggio di 500 metri dall'impianto sportivo – **concerto di Vasco Rossi del 22.06.2022 - "VASCO LIVE 22" presso lo Stadio San Nicola di Bari (Ba)**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il giorno **22 giugno 2022**, alle ore 21.15, si terrà presso lo stadio San Nicola in Bari il concerto dell'artista Vasco Rossi "VASCO LIVE 2022";
- in occasione di detto evento, data la popolarità dell'artista in questione, è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori e di *fans*, anche atteso l'elevato numero di biglietti venduti;
- con Ordinanza 2021/220/00219 veniva già disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro, in lattine e in bottiglie in plastica munite di tappo, sia all'interno che all'esterno dello stadio San Nicola e nel raggio di 500 metri dall'impianto sportivo relativamente ai soli eventi connessi ed alle partite di calcio di cui alla stagione calcistica 2021/2022 e ad altre tipologie di manifestazioni sportive;
- tuttavia, data l'eccezionalità dell'evento, si ritiene necessario un apposito provvedimento riferito alle particolarità dell'occasione –manifestazione canora- al fine di minimizzare i rischi sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico riferiti allo specifico contesto;
- in considerazione del ragguardevole numero di spettatori che prevedibilmente presenzieranno al concerto, questa Amministrazione valuta di adottare alcune misure special - preventive utili a conseguire gli obiettivi previsti (sicurezza e garanzia per la pubblica incolumità e l'integrità fisica dei presenti) e a diminuire le problematiche connesse con l'improprio utilizzo di contenitori in vetro, lattine contenenti bevande e bottiglie in plastica munite di tappo;
- nello specifico è opportuno vietare che all'interno della struttura che ospita l'evento musicale - stadio "San Nicola" - , nonché nelle zone perimetrali interessate dallo svolgimento del concerto che possono circoscriversi nel raggio (in linea d'aria) di 500 metri dall'anello perimetrale recintato dell'impianto sportivo, dalle ore 06.00 del giorno dell'evento e fino alle ore 06:00 del 23/06/2022, **sia fatto divieto assoluto:**
 - per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di **somministrare e/o vendere** per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l'area che ospita l'evento musicale, bevande in bottiglie e/o contenitori invetro e/o in lattine di alluminio nonché bottiglie di plastica con il tappo;
 - per qualsiasi soggetto **detenere** su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa la struttura che

- ospita l'evento musicale, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;
- di detenere spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti.

CONSIDERATO che, sussistendo la necessità improcrastinabile a tutela dei preminenti diritti delle persone alla sicurezza, alla libertà di movimento, alla salute, nonché per esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, dell'igiene e del decoro, si ritiene necessario vietare nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dall'evento di cui in premessa, nonché all'interno delle aree ospitanti l'evento musicale, i seguenti comportamenti:

- somministrare nonché vendere per asporto **bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio nonché bottiglie di plastica con il tappo**;
- per qualsiasi soggetto, **detenere** su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa la struttura che ospita l'evento musicale, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo
- di detenere spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;
- compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi;

CONSIDERATO, altresì, che sovente la cronaca riferisce di episodi legati all'utilizzo dello spray al peperoncino, o altra sostanza urticante, durante manifestazioni ed eventi a grande affluenza di pubblico con conseguente pregiudizio per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica dei presenti;

VALUTATO che le circostanze di cui al precedente punto possono, anche per la manifestazione *de qua*, rappresentare un fattore di pericolo in grado di alimentare paure minando la sicurezza non solo delle persona ma anche dei beni pubblici e privati in genere; è pertanto, necessario adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico nelle condizioni di spazio e di tempo legate all'evento di cui trattasi;

RITENUTO che:

- la ragguardevole presenza di pubblico, può aumentare il rischio di consumo smodato di alcool da cui potrebbero discendere comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone derivanti dall'uso improprio dei contenitori dei liquidi;
- nell'euforia collettiva le lattine di alluminio nonché le bevande in contenitori di vetro e/o plastica con tappo potrebbero determinare episodi di uso improprio e dispersione degli stessi nelle aree interne ed esterne allo stadio nonché costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;
- l'uso improprio dello spray al peperoncino può causare fenomeni di panico forieri di lesione per l'integrità fisica dei partecipanti all'evento e non solo,
- è necessario rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, adeguandolo alla specificità degli eventi su richiamati;

RITENUTO, altresì, necessario per le ragioni e i motivi esposti, **disporre,** in occasione del concerto di Vasco Rossi del 22.06.2022 nell'ambito dell'evento "VASCO LIVE 22" presso lo Stadio San Nicola:

- vietare che all'interno della struttura che ospita l'evento musicale - stadio "San Nicola" - , nonché nelle zone perimetrali interessate dallo svolgimento del concerto che possono circoscriversi nel raggio (in linea d'aria) di 500 metri dall'anello perimetrale recintato dell'impianto sportivo,, e comunque dalle ore 08.00 del giorno dell'evento e fino a due ore dopo la fine dello stesso, la **somministrazione e/o la vendita** per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l'area che ospita l'evento sportivo, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio nonché in bottiglie di plastica con il tappo;
- per qualsiasi soggetto **detenere** su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa la struttura che ospita l'evento musicale, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;
- vietare altresì la detenzione di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti.

DATO ATTO degli esiti della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata a mezzo PEC del 8/06/2022 per il giorno 9/06/2022.

RINVENUTE sufficienti le ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, durante le fasi dell'evento, per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare le conseguenze del fenomeno del consumo improprio di alcool , dell'abbandono indiscriminato di **bottiglie e/o contenitori in vetro e/o lattine di alluminio, nonché bottiglie di plastica con il tappo;**

VISTI:

- l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.) così come modificato **dall'articolo 8 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017** recante "**Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città**" che attribuiscono, altresì, al Sindaco poteri di ordinanza, anche *extra ordinem*, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana, ed in particolare il comma 4bis dell'art.54 del TUEL che dopo la modifica apportata dall'art. 8, comma 1, lettera b), legge n. 48 del 2017 prevede che "(...) *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 [dell'art.54 TUEL] concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti (...)*";
- la legge n. **48/2017 del 18 aprile 2017** recante "**Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città**" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l'altro:
-le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al

patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

-l'incuria e il degrado di immobili;

-le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;

- l'articolo 12 della legge **48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni in materia di pubblici esercizi"**;
- la circolare n. **300/A/4228/17/149/2017/08** Ministero dell'Interno del **23 maggio 2017** esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al precedente punto;
- **la circolare del Ministro dell'Interno a firma del Capo di Gabinetto prot. n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018** afferente i "modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" – **linee guida per individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità**;

VISTI, altresì :

- il D.M. dell'Interno del 5/8/2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- il D.L. n.158/2012 (conv. in L. n. 189/2012), all'articolo 7 comma 3 bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, e al successivo comma 3ter, ha inserito un nuovo comma all'articolo 689 del Codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell'attività per 3 mesi e l'arresto fino ad 1 anno;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017 nonché del 28 luglio 2018;
- la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 Codice del Commercio della Regione Puglia;
- Visto l'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 richiamato dalla legge 48/2017;
- i vigenti Regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana;
- la Legge 689/1981;
- l'art. 650 del Codice penale e l'articolo 17 comma 2 del T.U.L.P.S.;

RICHIAMATA la nota prot. nr. 0192874 del 18/06/2022 con cui risulta inviata a S.E. il Prefetto di Bari copia della presente Ordinanza,

ORDINA

di **VIETARE**, a decorrere dalle **ore 06:00** del giorno **22 giugno 2022 e fino alle ore 06:00 del 23/06/2022**, all'interno della struttura che ospita l'evento musicale

- stadio "San Nicola" - , nonché nelle zone perimetrali interessate dallo svolgimento del concerto che possono circoscriversi nel raggio (in linea d'aria) di 500 metri dall'anello perimetrale recintato dell'impianto sportivo:

- **la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo,** nonché la detenzione di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti.
- per qualsiasi soggetto **detenere** su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa la struttura che ospita l'evento musicale, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;
- di detenere spray con liquido urticante (in genere utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante.

E' altresì espressamente vietato dalle ore 06:00 del giorno 22 giugno 2022 e comunque fino alla fine dell'evento musicale accedere all'interno dello stadio San Nicola con zaini, borsoni contenenti bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, bottiglie di plastica con tappo e spray al peperoncino o con liquido urticante (in genere utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante.

I trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall'art. 650 del Codice penale.

A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa applicherà la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività **da 3 a 15 giorni** consecutivi, secondo i criteri di cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

TRASMETTE

Il presente atto:

- alla Polizia Locale e alla Ripartizione Sviluppo Economico per i conseguenti adempimenti;
- a S.E. il Prefetto di Bari;
- al Sig. Questore di Bari;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- all'ARPA Direzione Generale;
- alla Direzione Regionale della S.I.A.E.;
- al Procuratore della Repubblica, per mera doverosa informazione.

INFORMA

- che il responsabile del procedimento è il dottor PALUMBO Michele, Direttore della Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale,

- ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Bari.

IL SINDACO
Ing. Antonio Decaro

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000 , n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Vigente al : 18-6-2022

TITOLO III

ORGANI

CAPO I

Organi di governo del comune e

della

provincia

Art. 54

(Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. (48)

((4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.))

5. Qualora i provvedimenti dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al

presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

AGGIORNAMENTO (48)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 115 (in G.U. 1a s.s. 13/4/2011, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'[art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92](#) (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125](#), nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»".

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 18/06/2022 ed è divenuta esecutiva in data 18/06/2022.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>